

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2655 del 25/05/2017
Oggetto	ACQUE SUPERFICIALI - PROC. RN17A0001 COMUNE DI VERUCCHIO , DITTA: DEPAOLI DANILO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO AD USO VENATORIO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2762 del 25/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque MAGGIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI - PROC. RN17A0001
COMUNE DI VERUCCHIO – DITTA: DEPAOLI DANILO
CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO AD USO VENATORIO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all’art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (A.R.P.A.E.) dell’Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”;

- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO CHE in data 07/02/2017, con nota assunta al protocollo PGRN/2017/1158, il Sig. Depaoli Danilo C.F. DPLDNL53H22H294A ha presentato istanza di Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Marecchia ad uso venatorio - Procedimento RN17A0001;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- le opere di prelievo sono site in Comune di Verucchio, in sponda destra del Fiume Marecchia, al foglio 12 fronte particelle 115-107-21 su terreno demaniale concessionato con determinazione n. 2095 del 26/04/2017;
- il prelievo verrà effettuato mediante il posizionamento di una pompa tipo Slanzi con portata pari a 2 l/s da una pozza d' acqua superficiale posta nelle immediate vicinanze dello specchio d'acqua destinato all'attività venatoria;
- Il prelievo sarà destinato ad uso VENATORIO;
- la quantità d'acqua richiesta è pari a m³/annui 400 circa;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO CHE:

- le opere mobili di derivazione sono collocate in aree del demanio idrico del Fiume Marecchia e che è stato richiesto il rilascio del Nulla-Osta Idraulico;
- la derivazione è ubicata all’interno dell’area S.I.C./Z.P.S. denominata IT4090002 “*Torriana, Montebello, Fiume Marecchia*” e pertanto l’istanza è stata sottoposta alla procedura di pre-Valutazione di Incidenza presso l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna ai sensi della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli art. 9 e12 del R.R. n. 41/2001:

- la nota n. 2135 del 13/04/2017, acquisita da A.R.P.A.E. al protocollo PGRN/2017/3378 in data 18/04/2014, con la quale l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico del Fiume Po esprime parere favorevole alla concessione di acqua pubblica con le seguenti limitazioni:
 - *la concessione di prelievo dovrà essere limitata al periodo settembre/giugno, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, secondo il volume annuo e la portata richiesti;*
 - *la concessione dovrà essere sospesa con specifici provvedimenti a seguito di particolari situazioni di emergenza idrica ed al verificarsi di deflussi in alveo inferiori al prefissato valore del D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) ;*
- la nota n.12905 del 21/03/2017, acquisita da A.R.P.A.E. al protocollo PGRN/2017/2570 in data 21/03/2017, dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio

Area Romagna con cui si comunica che le opere di presa non interferiscono con il regime idraulico del Fiume Marecchia ;

- la nota n. 3719 del 27/02/2017, acquisita da A.R.P.A.E. al protocollo PGRN/2017/1770 in data 27/02/2017, con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio Nulla-Osta al rilascio della concessione in oggetto;
- la nota dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità n. 478 del 10/04/2017, acquisita da A.R.P.A.E. al protocollo PGRN/2017/3211 in data 10/04/2017, con la quale si comunica l'esito positivo della pre-Valutazione di Incidenza a patto che vengano rigorosamente rispettate le Misure Specifiche di Conservazione del S.I.C./Z.P.S. denominato IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";

DATO ATTO CHE la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURER n. 54 del 08/03/2017 senza che nei successivi 15 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;

VALUTATA ai sensi delle vigenti disposizioni regionali la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;

CONSIDERATO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è assimilata, al fine della definizione del canone, tra le tipologie indicate al comma 1 lettera f) dell'art.152 della citata L.R. 3/99 e s.m.i. all'uso "venatorio";

ACCERTATO che il Sig. Depaoli Danilo ha provveduto:

- al versamento a titolo di spese istruttorie delle somme di € 195,00 in data 17/02/2017, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con R.D. n. 1285/1920 e della D.G.R. n. 65 del 02/02/2015;
- al versamento della somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che i concessionari vengono ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- al versamento di € 107,45 in data 23/05/2017 per il canone annuo 2017;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, per la durata di anni DIECI fino alla data del **31/12/2026**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di rilasciare al Sig. Depaoli Danilo, C.F. DPLDNL53H22H294A, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da una pozza sita in sponda destra del Fiume Marecchia in loc. Casetti del Comune di Verucchio (RN), al foglio 12 fronte particelle n. 115-107-21, mediante pompa mobile tipo Slanzi con portata pari a 2 l/s, da destinarsi ad uso venatorio - Procedimento RN17A0001;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2 corrispondente ad un volume complessivo annuo di m³ 400 circa, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;

3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio idrico vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, commi 3 e 5 del D.Lgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
4. di stabilire che la concessione di derivazione sia rilasciata fino alla data del 31.12.2026, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel Disciplinare allegato;
5. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015 e di pubblicare il presente atto sul BURER;
6. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in € 107,45 pari a otto mensilità, dando atto del fatto che il canone è stato versato in data 23/05/2017. Sarà cura del richiedente entro il 31 marzo di ogni anno contattare la Struttura concedente per venire a conoscenza degli importi delle annualità successive al 2017 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni definiti da futuri atti regionali. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001);
7. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. di assegnare il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, per la sottoscrizione del Disciplinare ed il ritiro dell'atto stesso;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
10. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
12. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale/copia conforme al richiedente.

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/1933;

Dott. Stefano Renato de Donato
(Originale firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del Fiume Marecchia in loc. Casetti del Comune di Verucchio (RN), da destinarsi ad uso venatorio, richiesta dal Sig. Depaoli Danilo C.F. DPLDNL53H22H294A (Prat. n. 76 - Fiume Marecchia) - **procedimento RN17A0001**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO**

Le opere di prelievo sono site in Comune di Verucchio loc. Casetti in sponda destra del Fiume Marecchia su terreno demaniale per il quale è stata rilasciata concessione con D.D. n. 2095 del 26/04/2017, coordinate UTM*32: X= 773840 Y= 48877970.

La risorsa derivata è utilizzata per uso VENATORIO.

Il prelievo avviene mediante una pompa tipo Slanzi con portata pari a 2 l/s, da una pozza d'acqua superficiale posta nelle immediate vicinanze dello specchio d'acqua destinato all'attività venatoria.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata e gli interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente comunicati, motivandoli, all'Agenzia concedente e non potranno essere realizzati senza la sua autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Agenzia concedente dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima di 2,0 l/s e di volume annuo di m³ 400 stabiliti nel provvedimento di concessione e dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- il Concessionario deve sospendere ogni prelievo nei mesi di luglio e agosto e a richiesta dell'Agenzia concedente a tutela di prevalenti interessi generali;
- il prelievo deve inoltre essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte vietino, anche con disposizioni diffuse mediante gli organi d'informazione, l'utilizzo cui la risorsa idrica è destinata.

ART. 3

PRESCRIZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE E INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Il Concessionario dovrà limitare la durata dei lavori ed utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento.

Sono a carico del Concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dei manufatti costituenti l'opera di presa, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione
- numero della concessione
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il Concessionario è tenuto a comunicare allo scrivente Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

Devono essere rigorosamente rispettate le Misure Specifiche di Conservazione del SIC IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia" ed in particolare:

- obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse Viserba e Gorgona) all'interno dei laghetti che servono gli appostamenti fissi di caccia, nel periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto). Pratiche finalizzate al mantenimento di un habitat adeguato per la fauna residente;
- divieto di utilizzazione di pallini di piombo per l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo, nei territori con presenza di zone umide naturali o artificiali, corsi d'acqua e canali;
- per evitare il disturbo agli uccelli acquatici migratori in fase di sosta o di riposo e per quelli stanziali, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario, la caccia da appostamento o vagante (senza uso del cane) nel mese di gennaio è limitata a sole due giornate fisse;
- divieto di ripopolamento con Anatidi provenienti da allevamento e divieto di permanenza dei richiami vivi oltre il periodo consentito di caccia;
- divieto di transito a piedi, o con qualsiasi mezzo, nei pressi delle aree di nidificazione di Caradriformi (in particolare Cavaliere d'Italia e Corriere piccolo). Le nidificazioni avvengono negli stagni artificiali degli appostamenti fissi di caccia (se gestiti correttamente dal punto di vista idrico);
- negli habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 6420, 7210: divieto di immissione di specie animali e vegetali alloctone o non pertinenti con l'habitat;
- negli habitat 3240, 3270, 5130, 6210, 6220, 6420, 6430, 7210: divieto di realizzazione imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali;
- divieto di raccolta di specie di interesse conservazionistico non già protette dalla L.R. 2/77 in tutto il SIC (nell'elenco sono presenti piante acquatiche e palustri): *Alisma lanceolatum*; *Baldellia ranunculoides*; *Artemisia caerulescens* subsp. *cretacea*; *Helianthemum jonium*; *Carex viridula*; *Cladium mariscus*; *Isolepis setacea*; *Schoenoplectus lacustris*; *Schoenoplectus tabernaemontani*; *Schoenus nigricans*; *Myriophyllum spicatum*; *Juncus subnodulosus*; *Ononis masquillierii*; *Lemna minor*; *Utricularia australis*; *Plantago maritima*; *Erianthus ravennae*; *Rumex palustris*; *Zannichellia palustris*; *Samolus valerandi*; *Typha angustifolia*; *Typha latifolia*; *Typha laxmannii*; *Typha minima*.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca

anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del comma 2 dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il Concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2026.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'Azienda concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Azienda concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.